

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **202/1971** (ECLI:IT:COST:1971:202)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **FRAGALI** - Redattore: - Relatore: **MORTATI**

Camera di Consiglio del **28/10/1971**; Decisione del **10/12/1971**

Deposito del **16/12/1971**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5819 5820 5821 5822 5823 5824 5825 5826**

Atti decisi:

N. 202

SENTENZA 10 DICEMBRE 1971

Deposito in cancelleria: 16 dicembre 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 323 del 22 dicembre 1971.

Pres. FRAGALI - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. MICHELE FRAGALI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152, capoverso, del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1971 dal tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di D'Antona Simeone ed altro, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice relatore Costantino Mortati.

Ritenuto in fatto:

Nel corso del procedimento penale contro D'Antona Simeone e Santoro Alessandro, il tribunale di Taranto ha sollevato, con ordinanza in data 3 maggio 1971, questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, capoverso, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce al giudice, una volta intervenuta la prescrizione del reato, di prosciogliere l'imputato perché il fatto non sussiste o perché egli non lo ha commesso o perché non è previsto dalla legge come reato, se di ciò non è stata già acquisita la prova evidente, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

La norma impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 24, secondo comma, in quanto, precludendo al giudice, in caso di compiuta prescrizione, l'indagine in merito alla mancanza di prove di responsabilità dell'imputato verrebbe a ledere il diritto di difesa di quest'ultimo per il fatto di rendergli impossibile la presentazione di altri elementi di prova eventualmente idonei a dimostrare l'infondatezza dell'accusa.

Sussisterebbe inoltre ingiustificata differenza di trattamento fra l'ipotesi dell'imputato giudicato prima del compimento del termine di prescrizione del reato, cui è riconosciuta piena possibilità di difesa, e quella dell'imputato giudicato dopo il decorso del termine di prescrizione, cui tale possibilità viene invece negata per effetto della norma di cui trattasi.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata e la causa è stata discussa in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, delle Norme integrative, non essendovi stata costituzione di parti.

Considerato in diritto:

1. - Le censure dedotte nell'ordinanza non sono da ritenere fondate.

Non lo è quella relativa alla violazione dell'art. 24 della Costituzione. Infatti è vero che, secondo dedotto dall'ordinanza, può sussistere l'interesse del prevenuto ad ottenere dal giudice una sentenza di piena assoluzione da cui risulti l'insussistenza o la non commissione del fatto-reato, ma tale interesse nel caso di prescrizione non può non cedere di fronte all'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venire meno, o notevolmente attenuato, insieme al loro ricordo, anche l'allarme della coscienza comune, ed altresì reso difficile, a volte, l'acquisizione del materiale probatorio.

Non contrasta con l'esigenza ora prospettata l'art. 152, secondo comma, c.p.p. secondo cui deve farsi luogo ad una pronuncia in merito quando, pur risultando una causa di estinzione del reato, esistano prove evidenti dell'insussistenza del fatto, della sua non previsione come reato, o dell'estraneità ad esso dell'imputato, poiché in tali casi la pronuncia stessa assume carattere

puramente dichiarativo di una situazione già concretata al momento della sopravvenienza della prescrizione. Mentre è chiaro che contrasto si verificherebbe ove per giungere a quel risultato si rendesse necessario il compimento di nuovi atti istruttori, e cioè la prosecuzione dell'istruttoria per un reato ormai estinto.

Non potrebbe condurre a contrario avviso la considerazione che la Corte, con la sua sentenza n. 175 del corrente anno, ha affermato il diritto dell'imputato ad ottenere una sentenza di merito allorché l'estinzione del reato consegua all'intervento di un'amnistia, perché a tale statuizione si è giunti in quanto si è ritenuto costituzionalmente garantito il diritto di rinunciare all'amnistia, diritto il cui esercizio, facendo venir meno l'effetto estintivo ad essa proprio, rende possibile l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria in corso. E appare chiaro che a soluzione analoga non può giungersi allorché l'effetto estintivo si faccia discendere, non già, come nel caso dell'amnistia, da statuizioni di volta in volta emesse dal legislatore, sotto l'influsso di considerazioni politiche, ma da un evento come il decorso del termine, sottratto ad ogni discrezionalità.

2. - Le considerazioni per ultimo prospettate rendono ragione dell'infondatezza anche della seconda denuncia, di violazione dell'art. 3 della Costituzione. Invero la disegualianza di trattamento che si verifica, secondo che si sia giudicati prima o dopo il sopravvenire del termine di prescrizione, appare conseguenza di una mera disparità di fatto, che non si può evitare se non facendo venire meno lo stesso istituto della prescrizione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, capoverso, del codice di procedura penale, proposta, con l'ordinanza del tribunale di Taranto del 3 maggio 1971, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.